

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3116

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETRARA, TORNATI, NEBBIA, CARDINALE, GIANOTTI, SENESI, GIUSTINELLI, LOPS, SCARDAONI, NESPOLO, ANDREINI, MONTINARO, PELLEGRINO, IMBRIÀCO, RANALLI, FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ e SCIVOLETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1991

Delega al Governo ad emanare norme in materia di contenimento dell'inquinamento nelle mura domestiche e negli ambienti di vita collettiva

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della qualità della vita è, come è noto, uno degli argomenti centrali della società contemporanea. L'industrializzazione e l'inurbamento, tra loro strettamente interconnessi, pongono, in modo sempre più grave, grossi problemi di varia natura per il manifestarsi di tutti gli inconvenienti e le diseconomie esterne che ad essi si associano. Inquinamenti, congestionamenti, rumore, degrado urbano, non sono che alcuni negativi aspetti di tale situazione. La qualità della vita ne risulta seriamente deteriorata con ripercussioni gravi anche sulla salute, l'igiene, il benessere dei cittadini.

Un aspetto particolare del grande tema della qualità della vita è quello relativo alla

condizione ambientale delle strutture abitative. All'interno di esse si racchiude una grande quantità di sostanze nocive e di radiazioni dannose per la salute delle persone che vi abitano. Se si considera che il 30 per cento degli edifici presenta problemi gravi tali da causare disturbi agli occupanti, mentre il 40 per cento dei nuovi materiali utilizzati in edilizia ha riflessi nocivi sulla salute umana e se si considera che le persone trascorrono, in media, l'80 per cento del loro tempo in ambienti chiusi e che nell'Italia meridionale i soggetti più esposti sono le donne, i bambini e gli anziani, si comprende come si fa sempre più urgente la necessità di aggredire la «patologia edilizia» con misure drastiche

che risolvano, sia pure gradualmente, il problema della sicurezza, del *comfort* abitativo, della qualità della vita all'interno delle abitazioni e in generale dei luoghi di vita collettiva. Si pone, perciò, la inderogabile esigenza di mettere a punto normative efficaci e di ideare soluzioni tecnologiche adeguate per il contenimento dell'inquinamento a livelli accettabili per la salute ed il *comfort* dell'uomo. Naturalmente, è possibile rimuovere le cause strutturali dell'inquinamento se si riesce ad individuare con estrema precisione le varie sorgenti che emanano sostanze nocive, gli effetti degli inquinanti sulla salute e i livelli di accettabilità per l'uomo. Come è noto, i vari materiali da costruzione hanno contenuti molto differenti di uranio e torio, e quindi diversa attitudine all'emissione del gas radioattivo radon: ad esempio i calcari (marmi della Toscana, del Veneto, della Puglia ecc.) sono i materiali con più basso contenuto di uranio e torio, e quindi con più basse emissioni di radon e le norme previste dal presente disegno di legge possono utilmente portare, fra l'altro, ad una etichettatura per i materiali con minore emissione di radon. Sul piano della ricerca scientifica, la problematica dell'inquinamento *indoor* per la salute pubblica è stata ampiamente affrontata, pervenendo a risultati interessanti in ordine alla conoscenza delle fonti inquinanti e al tasso di nocività e vulnerabilità dei veleni presenti negli ambienti confinati. Alla luce dei risultati della ricerca, i molteplici inquinanti *indoor* possono essere raggruppati in tre categorie principali: contaminanti biologici, fisici e chimici, principalmente prodotti da materiali di costruzione, da arredi fissi e mobili, da fonti di combustione, da vernici e rivestimenti, da impianti di condizionamento d'aria, da elettrodomestici e apparecchiature elettroniche e da materiali usati per la manutenzione e la pulizia degli ambienti abitativi. Gli agenti più pericolosi per l'uomo sono: il radon (radioattività), la formaldeide, i composti organici volatili (VOC), la concentrazione di fibre di amian-

to respirabile, le radiazioni ionizzanti e le radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti. Le conseguenze che derivano all'uomo dall'accumulo di tanti veleni sono devastanti per la salute. Le malattie più frequenti riguardano quelle infettive, le infezioni broncopolmonari, le fibrosi polmonari, le irritazioni sensoriali e delle mucose, le malattie del fegato, dell'apparato digerente e dell'apparato riproduttore, le attività cancerogene, le allergie.

Le norme, dunque, devono riguardare le qualità ambientali dei prodotti utilizzati nelle costruzioni residenziali e i requisiti essenziali di igiene e di salute che devono presiedere alla progettazione, realizzazione e arredamento delle abitazioni. Si tratta in sostanza di modificare i modelli abitativi, i criteri tipologici ed insediativi, le produzioni dei materiali e dei componenti per l'edilizia ed alcuni criteri costruttivi, anche attraverso opportune strategie di contenimento dei consumi energetici, di gestione delle risorse e di smaltimento dei rifiuti; si tratta di assumere come riferimento un processo analitico e globale di progettazione che ponga in evidenza requisiti ed interazioni derivati dalle esigenze degli abitanti, soprattutto dei requisiti connessi con la salubrità dell'edificio; si tratta di comprendere, di definire e di soddisfare la legittima evoluzione delle esigenze degli abitanti nei confronti della qualità della vita, della sicurezza fisica e del benessere mentale; si tratta infine di porre in relazione quei requisiti così ricavati con tutti gli input derivati dalle esigenze di un corretto rapporto tra tecniche costruttive e ambiente.

Il disegno di legge si muove lungo queste idee-guida, delegando il Governo ad emanare strumenti legislativi organici con i quali affrontare e risolvere in modo globale le problematiche dell'inquinamento nei luoghi di vita collettiva. Tradurre queste idee guida in norme legislative può significare un primo passo importante e responsabile del Parlamento per debellare le insidie che si annidano nelle mura domestiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge detta norme, anche in attuazione della direttiva 89/106/CEE, per il contenimento dell'inquinamento a livelli accettabili per la salute ed il *comfort* dell'uomo nelle abitazioni e in generale in tutti gli ambienti confinati.

2. Non sono soggetti all'applicazione della presente legge gli ambienti confinati industriali, artigianali e commerciali.

Art. 2.

(Norme di principio e di indirizzo)

1. Il Consiglio dei Ministri è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto della direttiva 89/106/CEE, in materia di tutela degli ambienti confinati e della salute da inquinamento fisico, chimico e biologico, prodotto da materiali di costruzione, da arredi fissi e mobili, da fonti di combustione, da impianti di condizionamento d'aria e da materiali usati per la manutenzione e la pulizia, con osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) emanazione di *standards* di qualità dell'aria e di microclima ambientale interno adeguati al mantenimento del benessere dell'uomo in relazione allo svolgimento di attività negli ambienti confinati, cercando contemporaneamente di perseguire obiettivi di contenimento energetico;

b) introduzione dei limiti di accettabilità:

1) dei composti emessi dalle principali fonti di inquinamento;

2) degli agenti biologici presenti nell'aria;

3) delle concentrazioni medie di radon, emesso dal suolo, dai materiali di costruzione e dalle condotte idriche o proveniente dall'esterno;

4) della concentrazione di fibre di amianto respirabile, qualora alla scadenza del termine di cui al presente comma non siano state emanate le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

c) introduzione dei limiti di accettabilità delle radiazioni non ionizzanti emesse sia da sorgenti esterne che da elettrodomestici;

d) emanazione di norme tecniche in materia di progettazione dell'edilizia residenziale e degli edifici a destinazione particolare, di tecnologie costruttive e di impianti tecnici, nonché introduzione nella regolamentazione della attività edilizia di precise norme funzionali-spaziali, norme fisico-tecniche, norme tecnologiche e norme procedurali;

e) organizzazione di un piano di monitoraggio organico coordinato tra Stato, enti di ricerca e Servizi tecnici, Regioni ed enti locali, allo scopo di produrre mappature del fenomeno e dei livelli di rischio espositivo per i cittadini;

f) adozione di sanzioni amministrative per i casi di non ottemperanza alle disposizioni in materia;

g) omologazione dei criteri e dei protocolli di verifica sui materiali e sui prodotti impiegati nell'edilizia;

h) obbligo di certificati di qualità per i prodotti e materiali ottenuti presso laboratori che adottano procedure omologate;

i) sviluppo di attività di ricerca e di formazione universitaria nelle aree scientifiche, progettuali e produttive;

l) predisposizione, con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) di un piano di formazione professionale, comprendente iniziative per l'informazione e la sicurezza sanitaria, per il personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo di bonifica;

m) determinazione delle competenze rispettivamente spettanti al Servizio sanitario nazionale e agli enti locali, in conformità ai principi delle leggi 23 dicembre 1978, n. 833, e 8 giugno 1990, n. 142;

n) previsione dell'emanazione di regolamenti di attuazione, precisandone i limiti e le finalità.

Art. 3.

(Comitato nazionale per l'inquinamento degli ambienti confinati)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il compito di provvedere entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) ad effettuare un censimento delle principali sorgenti degli inquinanti;

b) a individuare le caratteristiche di novità degli agenti inquinanti, stabilendo le fonti di provenienza e le misure necessarie alla loro riduzione;

c) ad accertare gli effetti degli inquinanti sulla salute;

d) a classificare gli edifici ai fini della vulnerabilità da inquinamento;

e) a predisporre normative tecniche per l'omologazione dei prodotti utilizzati in edilizia;

f) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi o alla denominazione di qualità dei prodotti di cui alla lettera e);

g) a predisporre normative tecniche sugli interventi di bonifica degli ambienti confinati pubblici o di utilizzazione collettiva.

Art. 4.

(Competenze)

1. Le norme di cui all'articolo 2 sono proposte dal Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e dell'articolo 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, di concerto del Ministro dell'Industria, commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della sanità per le materie di cui alle lettere a), c); di concerto con il

Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le materie di cui alle lettere *b)*, n. 2) e *g)*; di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le materie di cui alle lettere *b)*, n. 1), *e)*, *h)*; di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della sanità e per le aree urbane, per le materie di cui alla lettera *d)*; di concerto con il Ministro delle finanze per le materie di cui alla lettera *f)*; di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le materie di cui alla lettera *i)*.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri su deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata con le procedure di cui al comma 1, approva con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, contenente le disposizioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d)* della legge 23 agosto 1988, n. 400.